



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA

COMUNE DI BARDONECCHIA

**PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI
DENOMINATI:**

“MURO IN APICE CONOIDE DEL TORRENTE RHO”

**Procedura aperta, con aggiudicazione ai sensi dell’art. 60 e 95,
c. 4 lett. a) del d.lgs. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.**

CIG N. 7648257556

CUP N. C35B18000690004

RISPOSTA AI QUESITI

n.1

Il presente documento, redatto in data 30.10.2018, costituisce parte integrante e sostanziale del disciplinare di gara.

Esso è stato redatto al fine di rispondere puntualmente ai quesiti formulati da un operatore economico (di cui si omette il nominativo) pervenuti con posta certificata del 29.10.2018 prot. n. 17165/2018.

QUESITO 1

In merito alla gara in oggetto siamo a porre il seguente quesito:

siamo a richiedere se:

- In fase di gara, partecipando come operatore singolo, possedendo SOA OG8 in II e volendo subappaltare parte dei lavori in cemento armato (casseratura, posa ferro e getto cls entro i limiti di Legge del 30%) debba essere indicato obbligatoriamente nel DGUE i nominativi dei subappaltatori e quindi dei relativi PASSOE e DGUE.

- Trattandosi di importi sotto soglia in base Art 35 del codice appalti e di lavori non soggetti a rischio infiltrazione mafiosa come descritto L. 190/2012 Art 1 comma 53 non si dovrebbe rientrare nell'obbligatorietà dell'indicazione preventiva della terna dei subappaltatori.

Si richiede conferma di quanto sostenuto.

Risposta:

Con riferimento al quesito in oggetto si comunica che l'art. 105 c.6 del D.Lgs. 50/2016 recita testualmente:

“6. È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Nel bando o nell'avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all'articolo 35: le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80.”

Ne consegue che per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, la terna dei subappaltatori andrebbe comunque riportata con i relativi DGUE e PASSOE, indipendentemente dal valore dell'appalto.

Si ritiene tuttavia che le lavorazioni da Voi prospettate oggetto del possibile subappalto, trattandosi di realizzazione in opera di strutture in c.a., non rientrino nelle categorie di attività riportate comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, pur contemplando ovviamente la relativa fornitura dei materiali occorrenti per la loro realizzazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E DEL PROCEDIMENTO
F.to. Ing. Francesco CECCHINI